

**Società Agricola Fondi Rustici
Montefoscoli S.r.l.**
in liquidazione

Bilancio al 31 dicembre 2020

Relazione sul Governo Societario

- ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 -

Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli S.r.l.
in liquidazione

Bilancio al 31 dicembre 2020

Relazione sul Governo Societario**Sommario****PREMESSA****1. STORIA E PROFILO DELLA SOCIETÀ**

- 1.a - Struttura del Capitale sociale
- 1.b - Restrizioni al trasferimento delle partecipazioni
- 1.c - Possessori di titoli che conferiscano diritti speciali di controllo
- 1.d - Meccanismo di esercizio dei diritti di voto dei dipendenti
- 1.e- Restrizioni al diritto di voto
- 1.f - Patti parasociali
- 1.g - Accordi significativi efficaci, modificati o estinti in caso cambiamento del controllo della società
- 1.h - Accordi tra la società e gli amministratori, i sindaci o i liquidatori che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa.
- 1.i - Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori, nonché alla modifica dello statuto.
 - *Organo amministrativo*
 - *Sindaco Unico*
 - *Liquidatori*
 - *Modifiche statutarie*
- 1.l - Esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ex art. 2443, c.c., poteri in capo agli amministratori di emettere strumenti finanziari e simili e autorizzazioni all'acquisto di proprie quote.

2. GOVERNO DELLA SOCIETÀ

- 2.a- Adesione a un codice di comportamento in materia di governo societario e pratiche di governo societario effettivamente applicate
 - *Codice Etico*
 - *Piano di prevenzione della corruzione*
 - *Piano della trasparenza*
 - *Accesso agli atti e accesso civico*
 - *Regolamento per il reclutamento del personale*
 - *Regolamento Albo fornitori*
 - *Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture*
- 2.b- Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria.
- 2.c- Meccanismi di funzionamento dell'assemblea dei soci, suoi principali poteri, diritti dei Socie modalità del loro esercizio, diversi da quelli previsti da disposizioni legislative applicabili.
- 2.d- Composizione e funzionamento degli altri organi sociali.
 - *Organo amministrativo*
 - *Organo di controllo*
 - *Liquidatori*
 - *Organismo Indipendente di Valutazione*
 - *Organismo di Vigilanza*

3. ULTERIORE INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, d.lgs. 175/2016

3.a- Specifici programmi di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, e art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016).

I. DEFINIZIONI

1. Continuità aziendale

2. Crisi

II. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Analisi indicatori extracontabili

2. Analisi indicatori contabili

3. Analisi indicatori prospettici

4. Valutazione complessiva

III. MONITORAGGIO PERIODICO

3.b- Integrazione degli strumenti di governo societario (art. 6, co. 3, d.lgs. 175/2016)

- *Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività svolta dalla società alle norme a tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.*

- *Ufficio di controllo interno che collabori con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti e che trasmetta periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.*

- *Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.*

- *Programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.*

Signori Soci,

unitamente al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto secondo quanto previsto dalla legislazione civilistica, sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente Relazione sul governo societario, predisposta in adempimento di quanto previsto dall'art. 6, co. 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

PREMESSA

La Società, in quanto società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, a presentare all'Assemblea dei Soci successivamente a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 175/2016.

Tale Relazione, ai sensi della sopracitata normativa, deve contenere:

- uno specifico Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale redatto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 175/2016;
- l'indicazione degli strumenti integrativi, ove adottati tenendo conto dell'oggetto della società e della sua organizzazione, previsti dal comma 3 del citato art. 6 del d.lgs. 175/2016, di seguito elencati:
 - regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo statutario riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea;
- l'eventuale motivazione della non intervenuta adozione degli strumenti integrativi di cui sopra, anche per eventuale mancanza dei presupposti necessitanti, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. 175/2016.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) non fornisce indicazioni sulle modalità e sugli ulteriori contenuti della Relazione sul governo societario. Pertanto, per la redazione della presente Relazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della Società e delle sue previsioni statutarie, si è ritenuto opportuno fare riferimento:

- alle disposizioni contenute nell'art. 123-bis del d.lgs. 58/1998, per la parte relativa alla storia, all'attività e al governo della società, tenuto conto delle analogie tra la "Relazione sul governo societario e degli assetti proprietari" delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati e la "Relazione sul governo societario" prevista dal d.lgs. 175/2016;
- al documento del marzo 2019 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) intitolato "Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale".

1. STORIA E PROFILO DELLA SOCIETÀ

La Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli s.r.l. è stata costituita in data 28 ottobre 2004 per acquistare tutte le proprietà immobiliari della Fondazione Gerolamo Gaslini di Genova esistenti nel Comune di Palaia.

Il 21 dicembre 2004 la Provincia di Pisa ha acquistato il 100 % delle quote della Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli s.r.l. ed il successivo 20 febbraio 2007 ha ceduto al Comune di Palaia lo 0,3356% delle quote della Società.

Nel 2007 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 26.04.2007, la Provincia di Pisa ha disposto la cessione delle quote della SAFR Montefoscoli s.r.l. mediante procedura ad evidenza pubblica, confermando successivamente l'orientamento con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 31 del 16.05.2008 e n. 5 del 4.02.2010, anche in attuazione del quadro normativo di riferimento come introdotto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 3, commi 27, 28 e 29, vieta agli enti pubblici di acquisire o mantenere partecipazioni societarie che non abbiano ad oggetto servizi pubblici o non siano strettamente connesse con le finalità istituzionali dell'ente.

Dopo vari tentativi infruttuosi già noti ai Soci, il Consiglio Provinciale nella seduta del 22 gennaio 2018 con deliberazione n. 1 ha approvato, subordinando l'efficacia di tale decisione al verificarsi delle condizioni di seguito riportate:

- a. possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione da parte della società WIN CAT s.r.l. con riferimento a quanto previsto, per analogia, dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- b. presentazione e verifica della garanzia bancaria, avvalendosi del Tesoriere ed eventualmente di altri esperti che gli Uffici riterranno di consultare, da presentarsi almeno cinque giorni prima della stipula del contratto di cessione delle quote,

la cessione delle quote sociali della SAFR Montefoscoli s.r.l., alla società WIN CAT s.r.l., con sede legale in Roma, via Sante Bargellini n. 4, Partita IVA 0588755 100 9, tutto ciò ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. 175/2016, stante l'eccezionalità del caso e la congruità del prezzo offerto; il prezzo della cessione (del 100%) delle quote rappresentanti il Capitale Sociale venne stabilito in euro 8.586.878,00 con pagamento da effettuarsi allo scadere del secondo anno dalla data del rogito, pagamento garantito da garanzia bancaria emessa da primario istituto di credito.

Analogha decisione è stata adottata da parte del Consiglio Comunale di Palaia con deliberazione n. 34 del 26.06.2018.

Con Determina del Consiglio Provinciale n. 919 del 26 giugno 2018 a firma dell'allora Segretario Generale della Provincia nonché Dirigente del Servizio Patrimonio, dott. Salvatore Giangrande, è stata formalizzata la chiusura definitiva della negoziazione diretta con la società WIN CAT s.r.l. con sede in Roma, *"avviata in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 22.01.2018, con caducazione di tutti i rapporti avviati, avendo verificato la mancanza di corrispondenza dei contenuti fra quanto richiesto dalla Provincia di Pisa con propria PEC del 27.02.2018, protocollo n. 8200, e quanto trasmesso da Win Cat s.r.l. con PEC del 20.06.2018 e dalla Banca Tesoreria della Provincia dei Pisa in data 21.06.2018 in ordine alla lettera RWA pervenuta dalla Banca individuata da Win Cat"*.

A seguito della adozione del suddetto atto, con deliberazione assunta in data 5 luglio 2018, in assenza di ulteriori offerte di acquisto delle quote sociali della SAFR Montefoscoli, l'assemblea dei soci, ha deciso;

- la riduzione Capitale Sociale per perdite superiori al terzo del capitale;
- l'anticipato scioglimento della società.

Il bilancio della società al 31.12.2016, infatti, aveva evidenziato una perdita di euro 2.923.947 la quale unitamente alle perdite non ripianate derivanti dagli esercizi precedenti, di complessivi euro 2.601.483, aveva determinato una perdita totale di euro 5.525.430.

In sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, i soci hanno deliberato di rinviare a nuovo le perdite sopradette a termini dell'art. 2482-bis, c.c.

Atteso che il bilancio della società al 31.12.2017 aveva evidenziato una ulteriore perdita di euro 265.081 e che il trend negativo era stato confermato dalla situazione patrimoniale redatta dall'amministratore unico e riferita alla data del 31.05.2018 (che riportava una ulteriore perdita di euro 103.831) è venuta a configurarsi la fattispecie regolata dall'art. 2482-bis, co. 4 c.c.

Il capitale sociale è stato pertanto ridotto da euro 14.171.000 ad euro 8.276.658 per un importo pari a euro 5.894.342, corrispondente al totale delle perdite rilevate.

Nell'affidare l'attività di liquidazione al Collegio di Liquidazione i Soci hanno fornito precise indicazioni in ordine alle modalità di svolgimento della stessa stabilendo che *"i liquidatori, al fine della ricerca di un necessario equilibrio tra utilità per i Soci e legittime aspettative dei creditori sociali, dovranno finalizzare la propria attività alla conservazione del valore dell'impresa in vista del suo migliore realizzo, procedendo alla cessione dei beni aziendali marginali al fine di chiudere le posizioni debitorie della Tenuta, procedendo contestualmente alla valorizzazione degli altri assets aziendali al fine di una loro soddisfacente cessione in blocco"*.

Con successiva deliberazione assembleare del 30 agosto 2018 i Soci, approvando il contenuto della "Relazione preliminare" al piano di liquidazione predisposta dal Collegio, hanno stabilito che la liquidazione del patrimonio aziendale possa avvenire anche mediante una vendita frazionata della Tenuta secondo quanto previsto in un apposito studio commissionato dalla SAFR Montefoscoli proprio al fine di verificare la possibilità di suddividere la Tenuta in più unità aziendali autonome "tecnicamente sostenibili". La scelta di una cessione a "blocchi" dell'azienda, oltreché funzionale ad una più rapida liquidazione dell'ingente patrimonio immobiliare di proprietà della SAFR Montefoscoli, risulta peraltro conforme all'indirizzo espresso dai Soci in assemblea all'atto della delibera di scioglimento della società, tenuto conto della necessità di garantire l'equilibrio tra utilità per i Soci e legittime aspettative di soddisfazione da parte dei creditori sociali.

*

L'oggetto sociale della SAFR Montefoscoli S.r.l. - società "a totale capitale pubblico locale" - è rimasto formalmente immutato rispetto a quello in essere alla data della sua messa in liquidazione (5 luglio 2018) ed è finalizzato "all'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività agricola, diretta alla coltivazione di fondi rustici, alla silvicoltura, all'alienazione dei prodotti agricoli, nonché delle attività connesse, così come stabilito dall'art. 2135 c.c., sia attraverso la gestione del proprio patrimonio aziendale e/o tramite la locazione di aziende di terzi;
- l'acquisto e la vendita di prodotti da e per l'agricoltura" (Statuto, art. 2).

Ovviamente dal momento della delibera di scioglimento lo scopo effettivo della società è mutato in quello tipico della liquidazione, volto al trasferimento ai Soci della liquidità rimanente dopo avere estinto tutte le passività sociali.

*

1.a - Struttura del Capitale sociale

Al 31.12.2020 la compagine sociale di SAFR Montefoscoli s.r.l. in liquidazione è così costituita:

Socio	Valore nominale della quota	Quota percentuale
Provincia di Pisa	8.248.882,00	99,6644%
Comune di Palaia	27.776,00	0,3356%
Totale	8.276.658,00	100,0000%

Le quote non sono negoziate in alcun mercato e non sono divise in categorie; i diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai Soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta (art. 21, Statuto sociale).

1.b- Restrizioni al trasferimento delle partecipazioni

Nei confronti della società l'efficacia del trasferimento delle quote è subordinata al diritto di prelazione dei Soci. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento (art. 7, Statuto sociale).

1.c- Possessori di titoli che conferiscano diritti speciali di controllo

Non sono noti possessori di titoli del genere in oggetto.

1.d- Meccanismo di esercizio dei diritti di voto dei dipendenti

Nessuna persona fisica è socia SAFR Montefoscoli in liquidazione.

1.e- Restrizioni al diritto di voto

Lo Statuto non prevede alcuna restrizione al diritto di voto dei Soci.

1.f- Patti parasociali

I liquidatori non sono a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali.

1.g- Accordi significativi efficaci, modificati o estinti in caso cambiamento del controllo della società

I liquidatori non sono a conoscenza dell'esistenza di accordi di tale natura.

1.h -Accordi tra la società e gli amministratori, i sindaci o i liquidatori che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa.

I liquidatori non sono parte di tali accordi e non sono a conoscenza della loro esistenza rispetto ad altri soggetti appartenenti a organi di amministrazione o controllo della società.

1.i - Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori, nonché alla modifica dello statuto.

- Organo amministrativo

La società è amministrata da:

1. un amministratore unico dotato di tutti i poteri di gestione e rappresentanza;
2. un consiglio di amministrazione composto da tre a più membri, secondo il numero determinato all'atto di nomina;
3. due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, anche per singole materie.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto di nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca e dimissioni e sono rieleggibili (artt. 14 e 15, Statuto).

- Sindaco Revisore

La funzione di controllo è esercitata dal collegio sindacale ovvero da un "revisore" nominati ai sensi dell'art. 2477, c.c., che resta in carica per tre esercizi (art. 20, Statuto). La funzione risulta attualmente affidata al dott. Alessandro Nuti.

- Liquidatori

Nel caso di scioglimento l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri (art. 22, Statuto).

Con delibera del 5 luglio 2018 l'assemblea ha deliberato di affidare la liquidazione della società ad un Collegio di Liquidazione composto da due membri, uno dei quali con funzione di Presidente, individuati nelle persone del Dott. Giuseppe Rotunno e del Dott. Alberto Mariannelli già Amministratore unico della società.

- Modifiche statutarie

Le decisioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e quelle riguardanti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei Soci sono adottate con voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale (art. 11, co. 4, Statuto).

1.l - Esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ex art. 2443, c.c., poteri in capo agli amministratori di emettere strumenti finanziari e simili e autorizzazioni all'acquisto di proprie quote.

Non esistono deleghe, poteri o autorizzazioni della natura in oggetto.

2. GOVERNO DELLA SOCIETÀ

2.a- Adesione a un codice di comportamento in materia di governo societario e pratiche di governo societario effettivamente applicate

- *Codice di Condotta e Codice Etico*

La società si conforma alle previsioni del Codice Etico compreso nel “piano anticorruzione” di cui al paragrafo successivo.

Il Presidente del Collegio di Liquidazione è inoltre soggetto alle disposizioni del Codice deontologico della professione, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17.12.2015.

- *Piano di prevenzione della corruzione*

La società, in ottemperanza a quanto previsto nella L. 190/2012 e nel “Piano nazionale anticorruzione”, con atto del 29.01.2020 ha adottato il Piano per il triennio 2020-2022.

L’attuazione del Piano risponde alla volontà di SAFR Montefoscoli di promuovere lo sviluppo di condizioni di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla Società.

A tal fine la definizione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce un’attività fondamentale per favorire l’applicazione dei suddetti principi e promuovere la credibilità della sua azione nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano da parte di tutti i soggetti che operano per conto di SAFR Montefoscoli intende favorire l’attuazione di comportamenti individuali ispirati dall’etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Rientrano, inoltre, tra gli obiettivi del Piano le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società, una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società ad un grave rischio economico e reputazionale, oltre che produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette il reato;
- evidenziare che i comportamenti illeciti compiuti nelle aree a rischio e, più in generale, in qualsiasi attività o procedimento di SAFR Montefoscoli sono fortemente condannati, poiché la Società considera tali comportamenti contrari ai suoi interessi, irrispettosi dei principi etico-sociali oltre che delle disposizioni di legge;
- identificare nell’ambito delle attività e dei procedimenti realizzati da SAFR Montefoscoli, i processi e le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- definire per le attività più esposte al rischio di corruzione, dei meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio in questione;
- favorire il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti da parte dei soggetti sui quali ricade la responsabilità dei procedimenti medesimi;
- sensibilizzare tutti i soggetti che operano per conto della Società ad impegnarsi attivamente e costantemente nell’attuare le misure di contenimento del rischio previste nel documento e nell’osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la presenza di adeguati meccanismi per monitorare la correttezza dei rapporti tra l’azienda e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d’interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con le misure attuate per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli interni che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Le funzioni del Responsabile della prevenzione della Corruzione sono esercitate dal Dott. Andrea Del Francia, dipendente della società, nominato dal Collegio di Liquidazione in data 30 agosto 2018, ai sensi del par. 3.1.5. delle Linee Guida approvate dall’ANAC con delibera n. 1134/2017.

- *Piano della trasparenza*

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 2-bis, d.lgs. 33/2013 e delle Linee Guida diffuse dall'ANAC con Deliberazione n. 1134/2017, la società ha integrato il Piano di prevenzione della corruzione con le previsioni necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile della trasparenza è stato individuato nel Dott. Andrea Del Francia, che ha assunto il ruolo di "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (RPCT).

- *Accesso agli atti e accesso civico*

Nell'ambito del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui ai punti precedenti, è richiamato il procedimento adottato per garantire a chiunque l'esercizio dei diritti di cui all'art. 5, d.lgs. 33/2013; sul sito web istituzionale della società nella sezione "Società Trasparente" sono indicate le modalità con cui sono rese operative le disposizioni della predetta norma.

- *Regolamento per il reclutamento del personale*

Non risultano regolamentate le modalità di selezione del personale.

- *Regolamento Albo fornitori*

La Società non ha istituito un Albo fornitori

- *Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture*

Le modalità di gestione degli affidamenti sono disciplinate nel rispetto del nuovo codice degli appalti pubblici e sono consultabili tra le "Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" pubblicate sul sito istituzionale della Società.

*

Il Piano di prevenzione della corruzione e il Codice etico ivi contenuto è reso accessibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito web della società con tutti gli atti e i documenti rilevanti al fine di assicurare la piena trasparenza della gestione della società.

2.b- Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria.

SAFR Montefoscoli in liquidazione non ha utilizzato né è in possesso di strumenti finanziari e, vista la sua specifica attività, si può ritenere che non sia interessata da rischi di prezzo e di mercato. Tenuto conto dell'ammontare della liquidità disponibile, dei rapporti contrattuali in essere, allo stato non si individuano rischi di liquidità.

La semplicità della gestione e della struttura organizzativa si riflettono in una rapida circolazione dei flussi informativi interni e in una concentrazione del processo decisionale nelle persone dei liquidatori che consentono il costante monitoraggio e il costante controllo della situazione finanziaria da parte degli stessi, con possibilità di anticipare eventuali situazioni di crisi di liquidità e di intervenire in tempi ragionevolmente rapidi ove se ne dovesse rilevare la necessità.

La struttura patrimoniale della società è caratterizzata da una capitalizzazione più che adeguata e idonea a scongiurare, allo stato attuale dei fatti, non solo situazioni di insolvenza ma anche ipotesi di inadempimenti contrattuali di minore entità.

Atteso quanto sopra, l'attività di gestione del rischio finanziario è esercitata dai liquidatori, con la vigilanza del sindaco unico, attraverso il controllo e il monitoraggio costante dei flussi e delle scadenze di cassa, rendendo sostanzialmente superflua l'implementazione di un sistema di gestione del rischio secondo un modello formalizzato di indicatori.

Tuttavia, si è ritenuto opportuno inserire nel successivo Capitolo 3 una specifica sezione.

Non si segnalano altre particolari aree di rischio, fatta eccezione di quelle legate al possibile

deterioramento degli immobili in dismissione, peraltro attualmente oggetto di interventi manutentivi volti alla loro messa in sicurezza e valorizzazione.

2.c - Meccanismi di funzionamento dell'assemblea dei soci, suoi principali poteri, diritti dei Soci e modalità del loro esercizio, diversi da quelli previsti da disposizioni legislative applicabili

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dal territorio italiano, purché nell'Unione Europea, in Svizzera, nel Principato di Monaco o nella Repubblica di San Marino, ma in questi casi il termine di convocazione è aumentato di due giorni. La convocazione deve avvenire con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la prova dell'avvenuto ricevimento; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

L'avviso può prevedere una seconda convocazione nel caso non si raggiunga il quorum costitutivo e deliberativo della maggioranza del capitale sociale.

Anche se non convocate come sopra, sono tuttavia valide le assemblee ove - nessuno opponendosi all'argomento da trattare - sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti gli organi di controllo e di amministrazione o della liquidazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo prevedano.

A tal proposito si segnala che in forza di quanto disposto dall'art. 106, co. 1 del D.L. 18/2020 (cosiddetto *decreto cura Italia*), in deroga alle disposizioni del Codice Civile ed a quelle statutarie, l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 può essere convocata nel maggior termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il voto dei Soci vale in proporzione alla misura della loro partecipazione.

L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2.d- Composizione e funzionamento degli altri organi sociali

- Organo amministrativo

Attualmente, in ragione dello stato liquidatorio della società, non è presente un organo amministrativo.

La funzione di Amministratore Unico è stata esercitata fino al 29.07.2018 dal Dott. Alberto Mariannelli.

- Organo di controllo

L'organo di controllo, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, può essere costituito da un collegio sindacale ovvero da un revisore (ma sarebbe più corretto dire "sindaco unico"), dura in carica tre esercizi ed è nominato dall'assemblea.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alle società in controllo pubblico, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Attualmente il dott. Alessandro Nuti, nato a Pisa il 20.02.1961, domiciliato in Santa Croce Sull'Arno (PI), via dei Mille n. 5 ricopre la carica di sindaco unico della società.

- Liquidatori

L'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri (art. 22, Statuto).

Attualmente è in carica un Collegio di Liquidazione per la durata della procedura, nelle persone del Dott. Giuseppe Rotunno, nato a Pisa il giorno 20 febbraio 1966 e domiciliato in Pisa, Lungarno Gambacorti n. 55 e del Dott. Alberto Mariannelli, nato a San Giustino (PG) il giorno 18

settembre 1958, domiciliato in Livorno, Via delle Bandiere n. 28, nominati dall'assemblea tenutasi il 5.07.2018.

Ai sunnominati liquidatori sono stati conferiti tutti i poteri necessari per l'espletamento della loro funzione, fermo il rispetto dei criteri di svolgimento della liquidazione deliberati dalla predetta assemblea ed in quella successiva del 30 agosto 2018.

La struttura organizzativa della società accentra nel Collegio di Liquidazione significative responsabilità fra le quali, oltre a quelle già rilevanti previste dal codice civile e dalla normativa tributaria, si evidenziano quelle in materia di:

- Privacy e tutela dei dati personali, quale "Titolare o Responsabile del Trattamento dei dati" o della protezione dati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 in quanto vigente;
- Appalti pubblici e gare, quale "Responsabile Unico del Procedimento" ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 50/2016.

- *Organismo Indipendente di Valutazione*

In assenza dell'Organismo di Vigilanza (vedi oltre) i Liquidatori - sulla base delle valutazioni di tipo organizzativo dagli stessi compiute - hanno attribuito al dott. Andrea Del Francia, i compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 1, co. 8-bis, L. 190/2012 (Delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018) per la verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e degli altri obblighi previsti dalla norma citata.

- *Organismo di Vigilanza*

Tenuto conto della natura dell'attività svolta dalla società, è stato valutato come estremamente ridotto il rischio del compimento dei "reati presupposto", rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, idonei a procurare un vantaggio per la società e tali, pertanto, da richiedere l'adozione di un oneroso "Modello Organizzativo" idoneo a scongiurare o ridurre ulteriormente il rischio di compimento di detti reati.

In assenza del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001, non è pertanto configurabile la nomina dell'Organismo di cui all'art. 6 del decreto medesimo.

3. ULTERIORE INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, D.LGS. 175/2016

3.a- Specifici programmi di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, e art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016)

Atteso l'attuale processo di controllo e monitoraggio della gestione economica e finanziaria sistematicamente attuato dai liquidatori (come illustrato al precedente par. 2.b.) non si renderebbe necessario, allo stato, definire ulteriori programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Tuttavia, è stato egualmente ritenuto opportuno redigere la relazione esposta nel presente paragrafo, al fine di fornire ai Soci e ai terzi gli elementi per la valutazione del rischio di crisi aziendale di seguito evidenziati.

I. DEFINIZIONI

1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis del Codice civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al comma 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di *continuità* aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce, come indicato nell'OIC 11 (§ 22), un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Nel caso di SAFR Montefoscoli S.r.l., lo stato liquidatorio implica, per definizione, la perdita del presupposto della continuità; tale circostanza ha giustificato e giustifica, tra l'altro, la valutazione in bilancio a valori di mercato degli asset patrimoniali.

Peraltro, la necessità di portare a completa estinzione le passività sociali, impone egualmente il monitoraggio dei flussi di liquidità e della posizione finanziaria.

2. Crisi

L'art. 2, lett. c), della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi dell'impresa come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, comma 1, lett. a), definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risente di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

II. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi indicatori extracontabili;
- analisi indicatori contabili;
- analisi indicatori prospettici.

Gli indicatori utilizzati sono quelli individuati dalle direttive diffuse dal Comune di Pisa.

1. Analisi indicatori extracontabili

L'analisi degli indicatori extracontabili costituisce una fase preliminare che va a scandagliare il contesto interno ed esterno in cui opera la Società al fine di valutare i fattori che possono generare dubbi sulla continuità aziendale.

In particolare, sono stati utilizzati i seguenti indicatori cui è attribuito un punteggio da 0 a 5 (0 per rischio nullo, 5 quello massimo):

- A. Contratti di servizio. Un rilevante contratto di servizio in scadenza può essere una criticità, anche se vi è la ragionevole certezza di un suo rinnovo, che peraltro può presentarsi con condizioni e clausole sostanzialmente differenti.

- B. La volontà liquidatoria dei soci. Ad esempio, quando un socio che possiede una quota significativa intende uscire dalla compagine sociale.
- C. Eventuale perdita di mercati o clienti strategici.
- D. Le incertezze derivanti dal cambio dei vertici aziendali.
- E. La difficoltà nella gestione del personale e dei rapporti sindacali.
- F. Le modifiche delle normative di settore e quelle afferenti le partecipazioni pubbliche.
- G. La presenza di procedimenti legali e di contenziosi di rilevante importo e l'incertezza sulla loro durata e conclusione.
- H. Il possesso di partecipazioni in società che presentano a loro volta criticità sulla continuità aziendale.
- I. La presenza di osservazioni e/o rilievi nella Relazione redatta dall'Organo di Controllo, in merito ai dubbi sulla continuità aziendale.
- J. Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento, da valutare anche in base ai rilievi dell'Organo di controllo.
- K. Osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di amministrazioni pubbliche, anche tenendo conto degli obiettivi e delle direttive approvate dai Soci ai sensi dell'art. 147-quater del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 19, commi 5-7, del d.lgs. 175/2016.
- L. Sussistenza di una o più delle situazioni elencate dall'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016 dalle quali deriva la necessità di attuare interventi di razionalizzazione, fra cui:
1. società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 2. conseguimento, nel triennio precedente, di un fatturato medio non superiore a un milione di euro, fatta salva la disciplina transitoria prevista dall'art. 27, comma 12-quinquies, del D.lgs. 175/2016;
 3. per le sole società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (SIG), risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 4. necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

A tali indicatori sono stati applicati "pesi" al fine di determinare un punteggio di rischio complessivo relativo ai fattori extracontabili: tale punteggio è compreso tra 0 (rischio nullo) e 10 (rischio massimo).

Di seguito si riporta lo schema delle valutazioni:

Indicatore EXTRACONTABILE	Valore	Peso	Formula	Punteggio Anno n
Contratti di Servizio (scadenza) 0 se oltre 5 anni; 1 se tra 5 e 4 anni; 2 se tra 4 e 3 anni; 3 se tra 3 e 2 anni; 4 se tra 2 e 1 anno; 5 se entro un anno, scaduto o in proroga.	0	0,4	Valore * Peso	0
Volontà liquidatoria dei soci	0	0,4	Valore * Peso	0
Perdita dei mercati o di clienti strategici	0	0,2	Valore * Peso	0
Cambio vertici aziendali	0	0,15	Valore * Peso	0
Gestione rapporti con il personale	0	0,07	Valore * Peso	0
Modifiche alle normative di settore	0	0,06	Valore * Peso	0
Procedimenti legali di lunga durata ed incerti	0	0,23	Valore * Peso	0
Possesso partecipazioni critiche	0	0,15	Valore * Peso	0
Presenza di rilievi da parte dell'Organo di Controllo	0	0,14	Valore * Peso	0
Adeguatezza assetto organizzativo	3	0,07	Valore * Peso	0,21
Osservanza norme società a partecipazione pubblica	2	0,07	Valore * Peso	0,14
Sussistenza requisiti Razionalizzazione Partecipazioni	0	0,06	Valore * Peso	0
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO DA INDICATORI EXTRACONTABILI		2	MIN 0,00 MAX 10,00	0,35

2. Analisi indicatori contabili

L'analisi degli indicatori contabili si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi sono state condotte sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Indicatore	Valore soglia	Tipo Val.		Punteggio Anno 2020	Punteggio Anno 2019	Punteggio Anno 2018
		Se Sì	Se No			
Deficit Patrimoniale	PN > 0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Capitale Circolante Netto	CCN > 0	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
Oneri Finanziari su Fatturato	On. Fin. / Fatturato < 1%	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
ROE	ROE > 1%	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
EVA	EVA > 0	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
Risultati Esercizio	RN > 0 (Per 3 esercizi sugli ultimi 4)	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75
Risultati Operativi	RO > 0 (Per 3 esercizi consecutivi)	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75
Perdite esercizio portate a nuovo	Perd. PN < 3% del PN	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
Costo Medio del Personale	CPM < 40.000	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90
Efficienza del Personale	Fatturato / N. Addetti > 100.000	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
Punteggio Complessivo		MIN. 0,00	MAX 10,00	1,80	2,40	3,15

3. Analisi indicatori prospettici

La società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

Indicatore Prospettico - Punteggi	Valore soglia	Valori		Punteggio Anno 2021
		Se 1	Se < 1	
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	DSCR > 1 / DSCR = 1 / DSCR < 1	1,00	1/DSCR	0,00

Del resto, il valore del DSCR non può assumere d'ora in avanti che valori maggiori di 1 atteso che la società non ha debiti non operativi residui da rimborsare (ove si eccettui il residuo di euro 200 mila del finanziamento concesso dal socio Provincia di Pisa e rimborsato nel corso del 2021).

4. Valutazione complessiva

Una volta ottenuti i punteggi di cui sopra:

- se l'indicatore prospettico risulta $DSCR \geq 1$, si procede con la media semplice del punteggio complessivo ottenuto dagli indicatori extracontabili e contabili (nel caso di 3 indicatori: peso = 0,333);
- se l'indicatore prospettico risulta $DSCR < 1$, si procede con la media ponderata del punteggio complessivo calcolato come segue:

Punteggi Rischio	Valore	Peso	Punteggio
Indicatori Extracontabili	Min 0,00 — Max 10,00	0,4	Valore * Peso
Indicatori Contabili	Min 0,00 — Max 10,00	0,4	Valore * Peso
Indicatori Prospettici	Min 0,00 — Max 10,00	0,2	Valore * Peso
PUNTEGGIO COMPLESSIVO RISCHIO			MIN 0,00 MAX 10,00

Quindi la società presenta rischi tanto maggiori quanto più tende al punteggio massimo.

In particolare si può ritenere che per determinati punteggi corrispondano determinati rischi, come quelli presentati nella successiva tabella:

Punteggio Rischio	Rischio Aziendale	Azioni
Compresi tra 0 e 3	Non rilevabile	L'Organo amministrativo è comunque tenuto a verificare, almeno con cadenza annuale, il rischio di crisi aziendale.
Compresi tra 3 e 5	Incubazione	Comunicazione ai Soci delle problematiche riscontrate e proposta di azioni correttive.
Compresi tra 5 e 6	Maturazione	Monitoraggio periodico da parte dell'Organo amministrativo con adozione di un piano di risanamento per il ripristino dell'equilibrio.
Compresi tra 6 e 7	Crisi conclamata	Piano di risanamento contenente interventi radicali sull'amministrazione e gestione sociale.
Compresi tra 7 e 8	Insolvenza reversibile	Necessità di un piano di risanamento drastico con eventuale ricorso a professionalità esterne.
Superiori a 8	Insolvenza conclamata	Ricorso a misure di carattere straordinario o ad istituti di composizione della crisi, fallimento, concordato, etc.

Atteso che nel caso di specie il DSCR assume valore ≥ 1 , il punteggio complessivo di rischio risulta "non rilevabile" in quanto pari a:

$$(0,35 + 1,80 + 0,00) / 3 = 0,72$$

III. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo liquidatorio provvederà a svolgere con cadenza annuale le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente programma.

Copia dei risultati aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo liquidatorio è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo liquidatorio che rilevi un livello significativo di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati, predisporrà un idoneo Piano di risanamento recante indicazione dei provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 175/2016, e lo presenterà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il Piano di risanamento avrà uno sviluppo temporale congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società.

3.b- Integrazione degli strumenti di governo societario (art. 6, co. 3, d.lgs. 175/2016)

In relazione a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 6 in oggetto, si riferisce quanto segue.

- *Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività svolta dalla società alle norme a tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di*

tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Si ritiene che la predisposizione e il rispetto dei codici etici adottati dalla società e seguiti dal Collegio di Liquidazione, già illustrati al precedente par. 2.a., siano adeguati alle dimensioni, alle caratteristiche organizzative e alla natura dell'attività svolta dalla società; non si ritiene pertanto necessaria l'integrazione di detti regolamenti.

- *Ufficio di controllo interno che collabori con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti e che trasmetta periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.*

Non si ritiene necessario integrare la struttura aziendale con l'assunzione di nuove figure per l'istituzione di uno specifico ufficio preposto al controllo interno.

- *Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.*

Si ritiene che la predisposizione e il rispetto del Codice etico e del Codice deontologico, già illustrati al precedente par. 2.a., siano adeguati alle dimensioni, alle caratteristiche organizzative e alla natura dell'attività svolta dalla società; non si ritiene pertanto necessaria l'integrazione di detti codici e regolamenti.

- *Programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.*

La Società non ha adottato programmi di tale natura, non essendo a conoscenza di raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea che possano direttamente riguardare la propria responsabilità sociale.

Pisa, 26 maggio 2021

Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli s.r.l. in liquidazione
Il Collegio di Liquidazione

Dott. Giuseppe Rotunno

Dott. Alberto Mariannelli